



COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

PROVINCIA DI AREZZO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 9 - del 16-01-2018

OGGETTO: LEGGE FORESTALE- L.R 39/2000 ART. 75 BIS CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI PERCORSI DA FUOCO APPROVAZIONE DEFINITIVA.

=====

Prospetto delle presenze seduta del 16-01-2018 – ore 13:00

Cognome e Nome	Carica	Presenti/Assenti
SCARPELLINI MARGHERITA GILDA	SINDACO	P
PAGLIAI MARZIO	ASSESSORE	P
MAINA ALESSIO CLEMENTE	ASSESSORE	P
MEACCI NICOLA	ASSESSORE	P
RAMPINI ERICA	ASSESSORE	P

Presidente:	SCARPELLINI MARGHERITA GILDA
Segretario:	MILANESCHI BRUNO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge n. 353 del 21.11.2000. Legge quadro in materia di incendi boschivi;

VISTA la L.R. 39/2000 e s.m.i. Legge Forestale della Toscana;

PREMESSO:

- che ai sensi dell'art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, e dell'art. 75 bis della L.R.T. n. 39/2000, in materia di incendi boschivi i comuni devono provvedere a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato;
- che il catasto è aggiornato annualmente;
- che l'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni;
- che decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1;

VISTO le note del Corpo Forestale dello Stato pervenute, con la segnalazione delle aree percorse dal fuoco dal 2005 al 2017;

VISTA la documentazione tecnica predisposta dall'Ufficio Urbanistica ed Edilizia di questo Comune;

CONSTATATO, che la documentazione tecnica redatta dall'Ufficio Urbanistica ed Edilizia, costituente il catasto degli incendi boschivi, in esame, è stata elaborata sulle base delle segnalazioni, perimetrazioni e dati tecnici comunicati dal Corpo Forestale dello Stato;

CONSIDERATO CHE con il catasto in esame viene adottato l'elenco dei terreni individuati dalle particelle catastali o porzioni di esse candidate a essere incluse nel catasto di cui all'oggetto per il Comune di Monte San Savino relativa agli incendi verificatesi dall'anno 2005 all'anno 2017.

RICHIAMATO quanto disposto dall'art. 75 bis della L.R. 39/2000 e s.m.i (Legge Forestale):

- 1. I comuni, con la procedura di cui al comma 2, censiscono in un apposito catasto i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.*
- 2. I comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto. All'esposizione dell'elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorsi trenta giorni i comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni dandone comunicazione alla Giunta regionale con le modalità definite dal piano AIB.*
- 3. I comuni tengono aggiornato il catasto provvedendo alla cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'articolo 76, commi 4, 5 e 7, allo scadere dei rispettivi periodi di divieto.*
- 4. I rilievi di cui al comma 1, sono utilizzati dal comune per l'aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici.*

5. I comuni entro il 31 maggio di ogni anno, censiscono gli incendi verificatisi nell'annualità precedente.

6. Qualora il comune non provveda entro il termine di cui al comma 5, la Regione Toscana esercita il potere sostitutivo mediante la nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

7. In caso di esercizio associato, le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 5 e 6, si intendono riferite all'ente responsabile dell'esercizio associato ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 68/2011; il comma 4 si intende riferito all'ente medesimo in caso di esercizio associato delle funzioni attinenti gli strumenti urbanistici.

VISTI gli elaborati costituenti il “catasto aree percorse dal fuoco”: planimetria d'insieme del territorio comunale con riportate le aree percorse dal fuoco (2005-2017); schede planimetriche con inquadramento e dettaglio dei singoli incendi, su base c.t.r. , ortofoto e catasto; scheda con l'elenco complessivo dei terreni identificati con foglio di mappa, n. mappale di particella, data incendio, durata periodo di vincolo, superficie vincolata totale e superficie vincolata parziale (per particella), tipo di vegetazione e codice di incendio;

Gli elaborati sono di seguito elencati:

- Planimetria generale 1:25000
- Scheda incendio 2005-01
- Scheda incendio 2006-01
- Scheda incendio 2006-02
- Scheda incendio 2007-01
- Scheda incendio 2007-02
- Scheda incendio 2007-03
- Scheda incendio 2007-04
- Scheda incendio 2011-01
- Scheda incendio 2011-02
- Scheda incendio 2011-03
- Scheda incendio 2012-01
- Scheda incendio 2012-02
- Scheda incendio 2014-0005
- Scheda incendio 2015-0014
- Scheda incendio 2015-0019

- Scheda incendio 2015-0023
- Scheda incendio 2015-0025
- Scheda incendio 2015-0027
- Scheda incendio 2015-0032
- Scheda incendio 2015-0033
- Scheda incendio 2015-0034
- Scheda incendio 2017-0098
- Scheda incendio 2017-0099
- Tabella Catasto aree percorse dal fuoco.

RICHIAMATO quanto disposto dall'art. 76 della L.R. 39/2000 e s.m.i (Legge Forestale), ed in particolare dai commi da 4 a 7 che stabiliscono quanto segue:

4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato:

a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;

b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all'articolo 70 bis comma 2.

5. *Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:*

a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;

b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. (167)

5 bis. Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5. (168)

6. *Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni.*

7. *Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, (84) percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.*

CONSIDERATO CHE

- Con la presente deliberazione si procede all'adozione del catasto in oggetto,
- che, in seguito all'adozione, il catasto sarà trasmesso al competente Ufficio tecnico comunale ai fini dell'applicazione e del rispetto delle prescrizioni di cui all'art.76 della LR 39/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Settore 4, reso in forma scritta ed allegato all'originale del presente provvedimento;

CON voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di adottare ai sensi dell'art. 75 bis della L.R. 39/2000, il "Catasto delle aree percorse dal fuoco", costituito dai documenti sotto elencati e depositati agli atti dell'ufficio Urbanistica:

- *Planimetria generale 1:25000*
- *Scheda incendio 2005-01*
- *Scheda incendio 2006-01*
- *Scheda incendio 2006-02*
- *Scheda incendio 2007-01*
- *Scheda incendio 2007-02*
- *Scheda incendio 2007-03*
- *Scheda incendio 2007-04*
- *Scheda incendio 2011-01*
- *Scheda incendio 2011-02*
- *Scheda incendio 2011-03*
- *Scheda incendio 2012-01*
- *Scheda incendio 2012-02*
- *Scheda incendio 2014-0005*
- *Scheda incendio 2015-0014*
- *Scheda incendio 2015-0019*
- *Scheda incendio 2015-0023*

— Scheda incendio 2015-0025

— Scheda incendio 2015-0027

— Scheda incendio 2015-0032

— Scheda incendio 2015-0033

— Scheda incendio 2015-0034

— Scheda incendio 2017-0098

— Scheda incendio 2017-0099

— Tabella Catasto aree percorse dal fuoco.

2. Di dare atto che sulle aree incluse nel suddetto catasto si applicano le prescrizioni di cui all'art. 76 della legge 39/2000, ovvero le seguenti tipologie di prescrizioni/divieti:

4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato:

a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;

b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all'articolo 70 bis comma 2.

5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:

a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;

b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. (167)

5 bis. Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5. (168)

6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni.

7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, (84) percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.

3. Dispone che la presente delibera e la documentazione costituente il “Catasto delle aree percorse dal fuoco” in adozione, venga pubblicata all’Albo pretorio per trenta giorni consecutivi come previsto dall’art. 10 della L.53/2000 e dall’art. 75 bis della L.R.T. n. 39/2000, e pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Monte San Savino, per le eventuali osservazioni.

4. Di dare mandato al responsabile del Servizio Attività Territoriali e Servizio Protezione Civile di provvedere a quanto stabilito dalla presente deliberazione.

5. Di prendere atto che il Responsabile del Procedimento risulta essere il geom. Piero Neri.

Con separata unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

(03/IDA/ida)

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
SCARPELLINI MARGHERITA GILDA

Il Segretario Comunale
MILANESCHI BRUNO

Certificato di pubblicazione

Si dà atto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line
<http://www.comune.monte-san-savino.ar.it> dal ____/____/____ al ____/____/____ Rep. n. ____

Monte San Savino, 26-01-2018

Il Responsabile dell'affissione
(Salvini Riccardo)

Certificato di esecutività e Attestato di pubblicazione

- La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.
- La presente deliberazione è stata pubblicata 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line a partire dal 26-01-2018 _____
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Monte San Savino,

Il Segretario Comunale